



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 328 DEL 29/09/2025

OGGETTO: REVOCA PARZIALE, PER IL SOLO LOCALE DELL'INTERNO 3 DI VIA PAOLO RETI CIV. 8, DELLE DISPOSIZIONI DI SGOMBERO E CHIUSURA CON DIVIETO DI ACCESSO CAUSA INCENDIO DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 10/01/2025. CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 10/01/2025 PER L'INTERNO 1 DEL CIVICO 8 DI VIA PAOLO RETI.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 29 dicembre 2024 personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di incendio presso l'appartamento interno 1 di Via Paolo Reti civ. 8;
- per gli effetti dell'incendio il Caposquadra dei VV.F. disponeva la chiusura e lo sgombero dell'appartamento di Via Paolo Reti civ. 8 int. 1 e l'interdizione di locale dell'interno 3;
- in data 30 dicembre 2024 il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità esperiva un sopralluogo presso l'immobile oggetto d'incendio e confermava lo sgombero e le chiusure già disposte dai VV.F.;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 8 del 10/01/2025 ad oggetto *“Convalida di sgombero e chiusura con divieto di accesso all'appartamento di Via Paolo Reti civ. 8 interno 1 e chiusura con divieto di accesso a locale dell'interno 3 di Via Paolo Reti civ. 8, causa incendio.”*;

Rilevato che il tecnico incaricato dalla proprietà dell'interno 1 di Via Paolo Reti 8 con la Dichiarazione di messa in sicurezza - assunta agli atti con prot. 0466334.E del 22/09/2025 - ha certificato l'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza del solaio interposto tra l'interno 1 e il soprastante interno 3 e che dunque non sussistono più le condizioni di pericolo per la camera interdetta all'interno 3 di Via Paolo Reti 8;

Considerato che in data 22/09/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità prendeva visione delle opere di messa in sicurezza, come presentato nella relazione di Servizio Prot. 0473600.I 24/09/2025 e revocava parzialmente sul posto le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 8 del 10/01/2025 per la sola stanza interdetta all'interno 3;

Dato atto che del provvedimento di revoca parziale delle misure di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0470467.U del 23/09/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto dall'Ufficio Pubblica Incolumità in data 22/09/2025 – e successivamente con la nota prot. 0470467.U del 23/09/2025:

- la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. ORD. 8 del 10/01/2025 per la sola stanza interdetta all'interno 3 del civico 8 di Via Paolo Reti;
- la conferma delle disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD. 8 del 10/01/2025 per l'appartamento all'interno 1 del civico 8 di Via Paolo Reti sino a messa in sicurezza attestata da tecnico abilitato;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera;
- al Municipio 2 Centro Ovest, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.